

STATUTO

Art. 1

E' costituita, con sede in Riva del Garda Via S. Giacomo n. 11, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile un'associazione che assume la denominazione “ **CESTISTICA RIVANA - Associazione sportiva dilettantistica**”.

La sede dell'Associazione potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2

L'Associazione si proclama apartitica ed esclude dai propri obiettivi il conseguimento di ogni e qualsivoglia fine di lucro.

L'associazione si propone di propagandare e promuovere iniziative sportive, attività motoria di base per bambini ed ogni altra attività che avvii allo sport chi la pratici e di sviluppare in particolare la pratica del gioco della pallacanestro, nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano e dei regolamenti emanati dal Coni e dalla federazione Italiana Pallacanestro.

Art. 3

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività che siano ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai proventi relativi all'attività sociale, da contributi di enti pubblici e di enti privati, da contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti effettuati da soggetti diversi in base a leggi o a titolo di liberalità.

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e beni immobili, in quanto esistenti o che diverranno di proprietà dell'Associazione e da eventuali fondi di riserva.

L'Associazione può compiere operazioni mobiliari e immobiliari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Durante la vita dell'Associazione, la medesima non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 5

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio direttivo secondo i criteri e le modalità ritenuti più opportuni. La suddetta quota, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6

L'Ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda, presentata in forma scritta, da parte del Consiglio direttivo, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dal soggetto esercente la potestà.

Contro la decisione del Consiglio direttivo non è ammesso appello.

Art. 7

L'Associazione e' composta:

- a) da soci Senior, i quali dovranno avere compiuto almeno diciotto anni, che hanno diritto ad un solo voto in Assemblea (Giocatori, dirigenti, staff tecnico ed organizzativo, collaboratori, simpatizzanti ecc.);
- b) da soci Junior, con età inferiore a diciotto anni, che non hanno diritto al voto in Assemblea;

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto Associativo; tutti i Soci hanno infatti eguali diritti. Il rapporto Associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i Soci e uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 8

I soci hanno il dovere di:

- a) sottoscrivere la somma annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo per l'ammissione
- b) osservare le norme dello statuto e dei regolamenti nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni degli organi sociali.
- c) Partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie.
- d) Cooperare con gli organi sociali per il conseguimento degli scopi societari.
- e) Difendere sempre il buon nome dell'associazione.

Art. 9

I soci in regola con il pagamento della somma annualmente stabilita per l'ammissione hanno diritto di :

- a) Partecipare alle assemblee con voto deliberativo;
- b) Ricoprire cariche sociali;
- c) Usufruire dei servizi e delle strutture dell'Associazione nei modi e con i limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali;

Art. 10

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) Per dimissioni volontarie da inoltrarsi al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o posta elettronica con attestazione di avvenuta lettura;
- b) Per morosità: il socio che non provvederà al pagamento della somma annualmente richiesta per l'ammissione entro 60 giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio direttivo, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- c) Per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che venga meno all'adempimento dei doveri previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni degli organi sociali o arrechi comunque danno morale o materiale all'Associazione, ovvero perda i requisiti previsti per l'ammissione.
- d) La delibera di esclusione dovrà contenere, a pena di nullità, l'esatta indicazione dei motivi del provvedimento di espulsione.

Art. 11

I soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione delle somme o dei contributi versati.

I rapporti nascenti da contratto e/o obbligazione sono regolati dalle norme del Codice Civile.

Art. 12

L'Anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **PRIMO LUGLIO** e terminano il **30 GIUGNO** dell'anno successivo.

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

Art. 14

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 15

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della somma annualmente stabilita per l'ammissione.

Art. 16

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere gli organi sociali;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- d) decidere sui problemi patrimoniali e finanziari dell'Associazione;
- e) deliberare sugli argomenti attinenti la gestione sociale sottoposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo

Art. 17

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 19

La convocazione dell'Assemblea, deve avvenire con apposito avviso contenente la data e l'orario, in prima e seconda convocazione, il luogo della seduta e l'ordine del giorno da trattare.

La convocazione dovrà essere effettuata, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza e potrà essere comunicata in una delle seguenti forme :

- mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività;
- sistemi di comunicazione elettronica;
- comunicazione postale;
- raccomandata a mano.
- nei casi urgenti, telegramma, da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea;

Art. 20

Tanto l'assemblea ordinaria, che quella straordinaria, saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; in ogni caso la seconda convocazione dovrà avvenire entro i 7 giorni susseguenti alla prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità la proposta si dà per accettata.

In ipotesi di scioglimento dell'Associazione, le relative deliberazioni dovranno essere assunte con il voto di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

La partecipazione del Socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni Socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un Socio ad un altro Socio.

Ai sensi dell'art. 21 del C.C. nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le eventuali modifiche dello Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno; per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Art. 21

L'Assemblea elegge il proprio presidente, il segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultanti dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed assunte nei modi e con le forme previste dallo Statuto hanno effetto per tutti i soci, ancorché non rappresentanti o dissenzienti.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea, nel numero minimo di 3 (tre) e massimo di 5 (cinque) consiglieri, in relazione alle candidature, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed altre figure secondo le esigenze del momento.

Ogni Socio potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Saranno eletti Consiglieri i più votati secondo una graduatoria che giunge fino al numero di componenti (il Consiglio Direttivo); i successivi resteranno in lista per eventuali dimissioni o rinunce; in caso di parità di voti spetta la carica al candidato più anziano.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sarà automaticamente modificato, nella misura minima di 5 e massima di 9, sempre in relazione alle candidature, qualora il numero dei tesserati superi il numero di 200 e/o si verificano eventi di evoluzione dell'attività dell'associazione, come la promozione in categorie superiori, etc..

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio rimane in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza.

Art. 23

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio consuntivo.

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario eventualmente nominato.

Art. 25

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione e di esclusione dei soci;
- b) Determinare le quote associative annue, secondo i criteri e le modalità che riterrà più opportuni;
- c) Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- d) Redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, predisporre quello preventivo;
- e) Fissare le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- f) Programmare l'attività dell'Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea dei soci e curarne l'andamento;
- g) Predisporre i regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione;
- h) Scegliere i collaboratori tecnici ed organizzativi, fissandone le mansioni; quest'ultimi potranno partecipare su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma con voto solo consultivo;
- i) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale che su quello economico – finanziario, anche in deroga all'art. 38 C.C.

Art. 27

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale Rappresentante di fronte ai terzi e in ogni specie o grado di giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere consiliari, sottopone al Consiglio gli impegni di spesa, gestisce i collaboratori, rilascia le dovute autorizzazioni, firma la corrispondenza.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo nel caso di sua assenza od impedimento, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 28

Il Presidente se lo ritiene opportuno nomina un Segretario al quale, oltre alle mansioni di normale amministrazione, affiderà il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e di redigere i verbali delle riunioni del C.D.

Art. 29

Tutte le controversie fra l'Associazione e i soci e tra soci stessi sono sottoposte a un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio direttivo al di fuori dello stesso.

Si precisa che l'attività prestata dai soci in qualità di Arbitri è da intendersi a titolo gratuito.

Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto.

La proposta di radiazione di un socio dall'Associazione deve essere comunicata in forma scritta al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera del Consiglio direttivo.

I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Art. 30

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine dei meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 31

La durata dell'Associazione è illimitata.

Spetta all'Assemblea deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, nelle forme previste dall'articolo 20.

Art. 32

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio ed eventuale altra dotazione di strumenti, apparecchi, libri o altro, verrà devoluto ad altra associazione aventi scopi analoghi.

Art. 33

L'Associazione è regolata, oltre che dal presente Statuto, anche dallo Statuto e dal Regolamento della F.I.P., questi ultimi, in particolare, costituiscono espressamente parte integrante del presente Statuto. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile.